



CITTA' DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE ECONOMATO
STAZIONE APPALTANTE: ECONOMATO GARE ED APPALTI

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di 115 sedute ergonomiche per il personale dell'Ente.

Critério di selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni

LOTTO N. 1 COMUNE DI BIELLA CIG Z2032A06FB Euro 14.000,00 IVA ESCLUSA GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA MEPA

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Biella nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di AcquistinretePa, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 30, comma 8, del D.lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ART. 2 CARATTERISTICHE MINIME E TECNICHE	3
ART. 3 IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 4 VERIFICA RISPONDENZA E GARANZIE DEGLI ARREDI	4
ART. 5 MODALITA' E TEMPI PER LA CONSEGNA E MONTAGGIO DELLE SEDUTE	4
ART. 6 GESTIONE RESI	5
ART. 7 PENALITA'	5
ART. 8 PRELEVAMENTO PENALITA'	6
ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO	6
ART. 11 EFFICACIA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	7
ART. 12 CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO	7
ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA	8
ART. 14 CODICE DI COMPORTAMENTO	8
ART. 15 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	9
ART. 16 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 17 PRESCRIZIONI E RINVIO	11

Articolo 1.

Oggetto del contratto

Il presente capitolato definisce tempi, modalità e caratteristiche tecniche per la fornitura e consegna di sedute ergonomiche per il personale dell'Ente le cui caratteristiche sono state individuate dal RSPP nel rispetto dell'allegato XXXIV del D.lgs. 81/08.

Le prestazioni principali del lotto sono costituite dalla fornitura ed installazione degli arredi sopra descritti e dallo smontaggio, la rimozione e lo smaltimento degli arredi obsoleti già esistenti (ritiro e scarico dell'usato).

L'affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 RDO su MePA.

Articolo 2

Caratteristiche minime e tecniche

Le sedute dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime:

1. sedile e schienale regolabile in altezza;
2. schienale regolabile in profondità.

Gli arredi della fornitura dovranno soddisfare:

- D.lgs. del 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., Testo Unico per la sicurezza in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicabili a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio alle quali siano addetti lavoratori e lavoratrici subordinati o ad essi equiparati, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni od altri Enti Pubblici e dagli Istituti di Istruzione;
- disposizioni di Legge italiana concernenti la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi emessa dal Ministero degli Interni (D.M: del 26.06.1984 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25.08.1984 e s.m. e i.), ossia il materiale di arredo dovrà rispondere alle normative vigenti relative alla tenuta al fuoco in locali di uso pubblico (Classe 1 – Classe 1 IM per gli imbottiti).

La ditta dovrà allegare all'offerta la scheda tecnica dell'articolo offerto ed il materiale illustrativo che riterrà più opportuno, relativo al prodotto presentato con relativa dichiarazione da allegare all'offerta insieme alla Dichiarazione di Conformità al D.lgs. n. 81/2008.

Conformità ai C.A.M. (criteri ambientali minimi) previsti al fine di garantire la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A.

Totale lavabilità delle superfici e garanzia circa la loro idoneità a sostenere frequenti pulizie e sanificazioni con i prodotti normalmente utilizzati a tal fine.

I suddetti requisiti dovranno risultare adeguatamente certificati dai competenti organismi indipendenti accreditati ed essere trasmessi su richiesta della Stazione appaltante dalla ditta risultata prima in graduatoria prima dell'aggiudicazione.

Normativa Uni di riferimento

UNI 9175/1987+A1/1994	Reazione al fuoco mobili imbottiti
UNI 9083/1987	Prova di resistenza caduta sedie e sgabelli
UNI EN 12727/2002	Sedute su barra resistenza e stabilità
UNI 10814/2004	Caratteristiche costruttive e metodi di prova
UNI EN 1335-2/2009	Requisiti di sicurezza sedie da lavoro e ufficio
UNI EN 1335-3/2009	Metodo di prova per sicurezza sedie da lavoro e ufficio
UNI EN 13761/2003	Requisiti di sicurezza e dimensionali per sedie visitatori
UNI 8588/1984	Durata alla traslazione sedie su ruote
UNI 8591/1984+A1/1995	Durata alla rotazione del sedile
UNI 9084/2002	Durata meccanismo regolazione in altezza del sedile

La fornitura dovrà comprendere nel costo complessivo offerto il trasporto ed il montaggio delle sedute presso la sede del Comune di Biella, Ufficio Economato, magazzino seminterrato, via Tripoli 48, 13900 Biella, o, in alternativa, in altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante; dovrà, altresì, essere

assicurato, da parte della ditta affidataria senza oneri aggiuntivi, lo smaltimento delle vecchie sedute, il cui ritiro sarà effettuato in data da concordare con il RUP.

La consegna della fornitura potrà essere suddivisa ed effettuata in sedi differenti a richiesta dal Responsabile del Procedimento.

È a carico della ditta la tempestiva sostituzione di arredi o parte di essi difettosi o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste.

La rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta dovrà essere a carico della ditta affidataria.

Articolo 3

Importo e criterio di aggiudicazione

L'importo a base d'asta della fornitura a corpo di 115 sedute per il personale dell'Ente ammonta ad € 14.000,00 (quattordicimila), oltre IVA 22% comprensivo di montaggio e smaltimento arredi obsoleti già esistenti (ritiro dell'usato da smaltire a carico della ditta aggiudicataria)

Non sono previsti oneri per la sicurezza e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di mere forniture, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. 81/2008.

La fornitura sarà aggiudicata con il **criterio del prezzo più basso** a quello posto a base di gara, ex art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il corrispettivo complessivo offerto dalla ditta aggiudicataria si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione, se necessario al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura come indicato all'art. 2 del presente Capitolato.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta congrua per l'Amministrazione.

Verranno applicate le norme previste dall'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, e dall'art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020, relativamente alle offerte anormalmente basse.

Articolo 4

Verifica rispondenza e garanzie degli arredi

Prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante richiederà alla ditta aggiudicataria cataloghi, le schede tecniche, descrittive delle sedute offerte nonché le certificazioni, anche ambientali oltre a quelle di sicurezza, e quanto necessario per la dimostrazione del rispetto dei requisiti dei prodotti come indicato all'art. 2, relative agli arredi offerti in gara.

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che le sedute fornite siano conformi a quanto richiesto nel presente Capitolato.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Pertanto in caso di difetti riscontrati la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione al ritiro della seduta ed alla sua successiva sostituzione.

I tempi di intervento non dovranno essere superiori a 10 gg. giorni dalla richiesta.

Articolo 5

Modalità e tempi per la consegna e montaggio delle sedute

La fornitura delle sedute dovrà essere completata dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre 30 gg dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La fornitura e posa in opera dovrà essere assicurata nella qualità, quantità e nel luogo previsto dalla stazione appaltante come indicato nell'art. 2 del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

Dichiara, a tal fine, di esonerare totalmente il Comune di Biella da ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Biella che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Il Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna nell'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

In particolare, alla luce delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 i lavoratori che cureranno la consegna e il montaggio degli arredi dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6 Gestione Resi

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c.

L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'Amministrazione Comunale, entro cinque giorni dall'accertamento farà presente per iscritto alla ditta aggiudicataria i vizi rilevati e, previo contraddittorio, potrà, a propria scelta, optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal successivo articolo 7, fatta salva la rifusione del danno.

La ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di ritirare i prodotti riconosciuti viziati a propria cura e spese. Decorsi infruttuosamente 20 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione scritta, l'Amministrazione potrà acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.

Nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non acquistare presso terzi, si riserva di applicare per ogni giorno di ritardo, le penalità stabilite dal successivo articolo 8.

Qualora, invece, l'Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni.

Articolo 7 Penalità

Qualora la consegna delle sedute per il personale dell'Ente sia effettuata in ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno feriale (sabato compreso) di ritardo.

Oltre il 60° giorno di ritardo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Articolo 8

Prelevamento penalità

Per il pagamento delle penalità previste dall'art. 7 del presente Capitolato si provvederà con trattenuta del relativo importo dai pagamenti in corso.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Dirigente del settore Economato del Comune di Biella.

L'importo relativo all'applicazione della penalità, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica") il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Biella, è il seguente:

- **Codice Univoco 20GMCT;**
- **Ufficio ECONOMATO.**

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'Appaltatore così come previsto dall'art. 35, comma 34, D.L. 04.07.2006 n. 223.

In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se tale debito non viene sanato dall'Impresa, la Stazione Appaltante tratterà dal credito medesimo l'importo corrispondente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente gli Enti Previdenziali e Assicurativi

Visto il nuovo Decreto 132/2020 l'ufficio ragioneria ha acquisito le disposizioni ivi contenute dove vengono indicate le cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni e pertanto la ditta aggiudicatrice dovrà indicare nelle fatture il numero di determina di aggiudicazione ed il relativo CIG che verranno successivamente comunicati alla ditta all'atto dell'aggiudicazione.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'aggiudicatario

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d'azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa fornitrice sono disciplinate dall'art. 106 comma 2 del codice. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta subentrante, ai sensi della stessa normativa.

Al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente a questa Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'appaltatore dovrà indicare:

- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione, corredata dalla relativa documentazione probatoria;
- elenco dei prodotti oggetto della cessione, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica (e dal contratto stipulato con la stazione appaltante)

nonché il numero e l'anno della determina di aggiudicazione di riferimento ed il numero del contratto e la data di stipula.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'appaltatore e dell'Impresa subentrante.

È vietato all'impresa aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l'immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'appaltatore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati a questa stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni: in tali casi sarà passibile l'applicazione delle penali previste in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

Articolo 11

Efficacia del contratto e spese contrattuali

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere corrisposte prima della sottoscrizione del contratto stesso (**marca da bollo da Euro 16.00**).

Articolo 12

Clausole risolutive e recesso

All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento dal contratto in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Come previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, in particolare con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 101, comma 1 lett. e) sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- b. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- c. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- d. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci
- e. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Articolo 13

Clausola risolutiva espressa

Fatta salva l'applicazione delle clausole risolutive espresse previste nell'art. 12 del presente Capitolato, l'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- c. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- d. perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e. violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- f. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- g. violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

Articolo 14

Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta

collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Inoltre l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" e nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità".

Articolo 15

Definizione delle controversie

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Nel caso in cui le controversie non si siano potute definire in via amministrativa la controversia, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Biella.

Articolo 16

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella, con sede in via Battistero 4 Biella, ed è rappresentato dal Sindaco pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati del titolare, avv. Nadia Corà, è reperibile al seguente punto di contatto: tel. 0376-803074 – mail consulenza@entionline.it.

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Dirigente del Servizio Economato.

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento a cui si riferisce il presente Capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura ed all'affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere dell'operatore economico in fase di svolgimento della procedura e di affidamento dei beni in oggetto;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di procedere con l'affidamento della fornitura in oggetto o la decadenza dell'aggiudicazione.

I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni.

L'interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n° 679/2016, cui si rinvia.

Titolare del trattamento

Si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biella, con sede in via Battistero 4 Biella, ed è rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- il responsabile della protezione dei dati del titolare, avv. Nadia Corà, è reperibile al seguente punto di contatto: tel. 0376-803074 – mail consulenza@entionline.it.

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Dirigente del Servizio Economato.

Articolo 17

Prescrizioni e rinvio

Il rapporto contrattuale è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla lettera invito e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione del Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L'esecuzione della fornitura è regolata pertanto altresì da:

D.lgs. 18.4.2016, n. 50, rubricato come *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*

Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.

D.lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) convertito, con modifiche, con Legge 23 giugno 2014, n. 89 nelle parti ancora in vigore.

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Alberto POLLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa